

Sent. n. 329/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79921 del registro di
Segreteria.

TRA

XX, rappresentata e difesa dall'avv.

Francesco Elia e dall'avv. Daniela De Salvatore.

RICORRENTE

CONTRO

INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato
e difeso dall'avv. Andrea Botta.

RESISTENTE

Fatto

La ricorrente ha contestato i provvedimenti di
recupero dell'indebito del 2018 per gli anni
2011/2018 e del 2021 per gli anni 2020 e 2021,

rilevando di aver sempre presentato la dichiarazione dei redditi. Ha eccepito la decadenza ai sensi dell'art. 13 della legge n. 412/1991 e ha chiesto di dichiarare l'irripetibilità dell'indebito che, in ogni caso, doveva essere contestato al netto dell'imposta e non al lordo. Ha concluso per l'inesistenza, irripetibilità, inesigibilità dell'indebito di € 12.315,53 e di € 1.795,70, con vittoria di spese da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.

Con comparsa di costituzione, l'Inps ha rappresentato che gli indebiti sono derivati dal superamento dei limiti di cumulabilità dei redditi propri con il trattamento ai superstiti stesso, ai sensi dell'art. 1, comma 41, L. n. 335/1995 - Tab. F per il periodo 1.6.2011 – 30.11.2018 il primo e per il 2019 il secondo, e che essi non sono stati contestati nel merito dalla ricorrente. Ha rilevato che è inconferente il richiamo all'art. 13 l. 412/1991 e ha richiamato la sentenza n. 4/2008 delle Sezioni riunite e la giurisprudenza contabile. Ha, poi, evidenziato di aver provveduto come sostituto d'imposta al pagamento della ritenuta Irpef, con obbligo di rivalsa, rilevando che “il Legislatore,

solo nel 2020, ha inserito (con il decreto rilancio (d.l. 19 marzo 2020 n. 34), articolo 150 comma 1) nell'articolo 10 del Tuir (Dpr 917/1986) il comma 2 bis, secondo il quale le somme indebitamente erogate al lavoratore o al pensionato, se assoggettate a ritenuta, devono essere restituite al sostituto d'imposta al netto della ritenuta operata al momento dell'erogazione". Ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

All'udienza del 10/07/2024, con l'assistenza del segretario Paola Venanzini, l'avv. Silvia Pastorella per delega per il ricorrente si è riportata agli atti e ha insistito per l'accoglimento, e l'avv. Filippo Mangiapane per l'INPS si è riportato agli atti e ha insistito insiste per il rigetto; al termine della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo, trasmesso al segretario per gli adempimenti di rito.

Diritto

Le procedure di recupero dell'indebito derivano dal superamento dei limiti di cumulabilità tra pensione e redditi di cui alla Tabella F allegata alla legge n. 335/1995, il cui art. 1, comma 41, dispone, tra l'altro, che "gli importi dei trattamenti

pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F”.

Con la sentenza n. 4/2008 le Sezioni riunite hanno chiarito che “in materia di recupero di ratei pensionistici indebitamente erogati per superamento dei limiti di reddito di cui all’art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995 n° 335 - tabella F, va applicata, con ogni connessa conseguenza, la normativa di cui all’art. 9 della legge 7 agosto 1985 n° 428 e all’art. 5 del d.P.R. 8 luglio 1986 n° 429” e che non trova applicazione l’art. 206 del D.p.r. n. 1092/1973. La suddetta pronuncia ha precisato che il decorso del tempo non consuma il potere dell’INPS di procedere al recupero, ma, oltre il termine annuale previsto dalla legge, spetta al giudice di merito valutare se l’indebito sia o meno ripetibile. Occorre, poi, richiamare il costante orientamento della giurisprudenza contabile che esclude la possibilità di applicare nel presente giudizio pensionistico l’art. 52 della legge n.88/1989 e l’art. 13 della legge 412/1991, in quanto relativi all’indebito previdenziale/assistenziale della gestione privata INPS, di competenza del Giudice del

Lavoro (Corte conti, Seconda Sezione Centrale d'Appello, sent. n. 50/2019).

L'art. 15 del decreto legge n. 78/2009, convertito con la legge n. 102/2009, ha stabilito che “a decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all'INPS e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. A decorrere dalla medesima data, i commi 11, 12 e 13 dell'articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono abrogati”.

Ciò posto, alla luce delle considerazioni che precedono, non è fondata l'eccezione di decadenza dedotta dalla ricorrente.

Nel merito, si rileva che l'indebito di € 12.315,53 è stato richiesto a distanza di molti anni, che la ricorrente ha depositato le dichiarazioni dei redditi e il resistente INPS non ha provato che il recupero sia dipeso da redditi non indicati nel modello 730 e non oggetto di specifica comunicazione.

Pertanto, tenuto conto che il recupero è stato richiesto dopo il termine annuale e che la ricorrente ha fornito le indicazioni del reddito nel 730, sussiste la buona fede della ricorrente, con conseguente dichiarazione d'irripetibilità dell'indebito di € 12.315,53.

Con riferimento all'indebito di € 1.795,70, esso è stato richiesto nel 2021 a seguito della dichiarazione dei redditi dell'anno 2019 entro il termine previsto per la verifica e, quindi, non si pone un problema di buona fede della ricorrente, stante la provvisorietà del trattamento nelle more della verifica.

Sussiste, quindi, il diritto dell'INPS al recupero della somma di € 1.795,70, correttamente calcolata al

lordo in ragione del quadro normativo richiamato dal resistente.

Pertanto, il ricorso è parzialmente accolto, con compensazione delle spese di lite e nulla per le spese di giudizio

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'irripetibilità della somma di € 12.315,53 e rigetta la domanda relativamente all'indebitto di € 1.795,70;
- compensa le spese di lite, nulla per le spese di giudizio.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 luglio 2024.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 11.07.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA